



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 255 dei 23/10/2013 – 31/10/2013 Udienza pubblica del 08/10/2013
Massima n. 1:	Titolo: Sanità - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Apertura di nuovi esercizi - Ricorso del Governo - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. Testo: Sono inammissibili - per difetto assoluto di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13 della legge prov. Trento del 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed all'art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige stante che esse non sono supportate da alcuna argomentazione in ordine alle suenunciate disposizioni, mai menzionate nel testo del ricorso e riportate soltanto nel petitum.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 21 art. 8 legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 21 art. 10 legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 21 art. 13 Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 co. 1
Massima n. 2:	Titolo: Sanità - Norme della Provincia di Bolzano - Sanzioni per l'omissione di specifici obblighi di comunicazione e per l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 - Errata indicazione del parametro interposto - Manifesta infondatezza della questione. Testo: È manifestamente infondata - per errata indicazione del parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972. Secondo il ricorrente la disposizione provinciale contrasterebbe con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 - recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» - che sanziona il commercio di medicinali con modalità difformi dalla legge ed è del tutto inconferente rispetto all'impugnato art. 13, comma 1, lett. a), che sanziona il mancato rispetto di specifici obblighi di comunicazione nei casi indicati dall'art. 7 della stessa legge provinciale, e lett. b), che sanziona l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia i quali ultimi, per espressa previsione dell'art. 3, lett. a) e b), del d.lgs. n. 219 del 2006, sono



	sottratti all'ambito di applicazione di tale normativa statale. - Per l'infondatezza della questione quando sia invocato un parametro inconferente: sentenza n. 229 del 2013 e ordinanze n. 112 del 2013 e n. 420 del 2007. 13; n. 40 del 2011; n. 432 del 2005.
	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 11/10/2012 n. 16 art. 13 co. 1 Parametri costituzionali: Costituzione art.117, co.3; statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 co. 1
Massima n. 3:	Titolo: Sanità - Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e individuare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge provinciale impugnata, le parole "e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie" - Illegittimità costituzionale . Testo Sono costituzionalmente illegittimi: a) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»; b) l'art. 4 della stessa legge prov. Trento n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59- bis della legge prov. n. 29 del 1983, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della legge prov. n. 25 del 2012. Le norme impugnate dispongono in tema di organizzazione dei servizi farmaceutici e



	violano gli artt. 117, comma terzo, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in quanto modificano la ripartizione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, contrastando con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. La violazione dei detti parametri, in particolare, deriva dal fatto che le disposizioni censurate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale - sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 21 art. 3 co. 1 legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 21 art. 4 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co.3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 co. 1



Massima n. 4:	Titolo: Sanità - Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dal comma 1 della disposizione censurata le parole "nonché le zone ove collocare le nuove farmacie"- Illegittimità costituzionale parziale . Testo: È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici. Le suddette disposizioni provinciali, infatti, modificano la ripartizione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. Ne deriva la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. e dell'art. 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. In particolare, le norme impugnate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita
----------------------	--



	dalla legge statale - sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 11/10/2012 n. 16 art. 2 co. 1 legge provincia Bolzano 11/10/2012 n. 16 art. 2 co. 2 Parametri costituzionali: Costituzione art. 117, co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 co. 1
Massima n. 5:	Titolo: Sanità - Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione - Attribuzione alla Giunta provinciale del compito di determinare i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che individua i requisiti medesimi - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari" - Illegittimità costituzionale parziale . Testo: È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto



	Adige, l'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991. Tale disposizione statale - che reca: «Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande» - costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, perché «risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome». La disposizione censurata, nel rimettere alla Giunta provinciale la disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, stabilendo che la Giunta stessa determini, tra i vari aspetti, «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», consente all'organo provinciale di formulare criteri eventualmente in contrasto con quelli essenziali stabiliti dalla predetta norma statale. - Per il principio secondo cui anche le Province autonome sono tenute al rispetto del principio fondamentale della legislazione in materia di tutela della salute, che rispondono alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale: sentenza n. 352 del 1992 e sentenze n. 231 del 2012 e n. 448 del 2006.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 11/10/2012 n. 16 art. 4 co. 1 Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 co. 1



Massima n. 6:	Titolo: Sanità - Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Previsione che, fatte salve le norme penali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che riserva allo Stato la disciplina relativa ai medicinali quali prodotti industriali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "di specialità medicinali e"- Illegittimità costituzionale parziale . Testo: È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 13, comma 2, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e». La censurata disposizione provinciale - che reca: «Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro» - contrasta con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006, in base al quale «Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5- bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro». Il parametro interposto invocato risulta violato nella parte in cui la norma censurata sanziona la vendita o la messa in commercio «di specialità medicinali». Queste
----------------------	--



	ultime, infatti, a differenza dei preparati galenici, rientrano nell'ambito di applicazione della norma di principio invocata, trattandosi di prodotti industriali e, in quanto tali, soggetti all'applicazione delle norme e delle sanzioni del d.lgs. n. 219 del 2006, in virtù dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs. Infatti, alla legge regionale e provinciale «non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale», perché in tal modo si verifica «un'indebita ingerenza in un settore, [...]», costituente principio fondamentale della materia».
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Legge provincia Bolzano 11/10/2012 n. 16 art. 13 co. 2 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 co. 1

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

